

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 07/10/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: con decorrenza dal 31.01.2017 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio (agli atti); con effetto dal 30.09.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 31 rate su 60 (come da conteggio estintivo, da liberatoria in atti e come pacifico tra le parti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata degli interessi e degli oneri in relazione alle rate residue; in data 12.03.2020 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.

Sul modulo-SECCI allegato al contratto di prestito risulta il timbro (ma non la firma) di un soggetto appartenente alla rete distributiva, vale a dire di un agente in attività finanziaria. Sul contratto medesimo sono presenti timbro e firma dell'agente intervenuto.

Parte ricorrente ha, quindi, domandato la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per un importo complessivo di Euro 389,41, di cui Euro 145,00 a titolo di "Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento" ed Euro 244,41 a titolo di "Commissioni all'intermediario del credito"; oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 31, ha eccepito la natura *up-front* delle "Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento" e delle "provvigioni all'intermediario del credito"; ha svolto considerazioni in merito alla non



applicabilità della sentenza *Lexitor* nel caso di specie; ha ritenuto altresì inefficace la Direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Quanto alle commissioni e agli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, perché non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, occorre esaminare le singole voci.

La "Commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" (lett. "a" della voce "importo totale dovuto dal consumatore" di cui al contratto in atti) va qualificata, per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, *up-front*, posto che l'attività retribuita si esaurisce in adempimenti di carattere meramente prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e, quindi, concernenti la sola fase dell'instaurazione del rapporto.

Quanto alla clausola "Provvigioni all'intermediario del credito [...]" (lett. "c" della voce "importo totale dovuto dal consumatore"), essa non risulta accompagnata da alcuna specificazione e descrizione dell'attività remunerata. In tali casi la valutazione dei Collegi territoriali si basa sul soggetto concretamente intervenuto: in particolare, clausole d'analogo tenore sono giudicate *up-front* qualora risulti intervenuto un agente in attività finanziaria, mentre sono considerate *recurring* in caso di intermediario ex art. 106 TUB, considerata l'ampiezza delle attività a quest'ultimo consentite, anche di natura ricorrente. Cionondimeno, nella qualificazione di dette clausole, viene assegnato rilievo anche all'allegato al modulo informativo SECCI consegnato al cliente (la firma "per ricevuta" sul modulo si riferisce anche al suo allegato) e *ad abundantiam* all'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito: se nell'allegato al SECCI l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del prestito, le provvigioni in questione sono considerate quale costo *up-front*, indipendentemente dal soggetto in concreto intervenuto, posto che la clausola non può più reputarsi priva di descrizione.

Nel caso di specie l'intermediario ha prodotto l'allegato al SECCI da cui risulta che l'attività dell'intermediario intervenuto (vale a dire un agente in attività finanziaria) si è esaurita nella fase prodromica e di perfezionamento del prestito; ha altresì allegato evidenza comprovante l'avvenuto pagamento delle provvigioni dell'agente (all. 4 ctd), sicché la clausola in questione non può che stimarsi – per orientamento condiviso presso i Collegi territoriali ABF – di natura *up-front*.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	10,16%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,80%

rate pagate	31	rate residue	29	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
a) Commissioni di istruttoria				300,00	Upfront	25,80%	77,39		77,39
b) Provvigioni all'intermediario del credito				505,68	Upfront	25,80%	130,44		130,44
<b>Totale</b>				<b>805,68</b>					<b>207,83</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Detto importo è inferiore a quello domandato (Euro 389,41), avendo parte ricorrente erroneamente calcolato i rimborsi per tutte le voci di spesa con il criterio del *pro rata temporis*.

Spettano inoltre al ricorrente, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14 ma prima ancora n. 5304/13), gli interessi legali dalla data del reclamo anziché, come domandato, dalla data di estinzione.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 207,83, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 18623 del 26 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA